

**Ordinanza del Tribunale del 10 gennaio 2013 —
MyTravel/Commissione**

(Causa T-403/05 RENV) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti delle istituzioni — Documenti riguardanti una decisione sulla concentrazione annullata dal Tribunale — Diniego di accesso — Non luogo a provvedere»)

(2013/C 71/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MyTravel Group plc (Rochdale, Lancashire, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente S. Cardell, B. Louveaux, P. Walter e P. Horan, solicitors, successivamente B. Louveaux, P. Walter e P. Horan, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. O'Reilly e P. Costa de Oliveira, agenti, successivamente P. Costa de Oliveira)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, C. Stege e U. Persson, agenti, successivamente A. Falk e U. Persson, agenti); Regno di Danimarca (rappresentanti: C. H. Vang e V. Pasternak Jørgensen, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wiswels e J. Langer, agenti) e Repubblica di Finlandia (rappresentante: J. Heliskoski, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e A. Adam, agenti) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e S. Ossowski, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 5 settembre [D(2005) 8461] e del 12 ottobre 2005 [D(2005) 9763], recanti rigetto della domanda presentata dalla ricorrente e diretta ad ottenere l'accesso a taluni documenti preparatori della decisione 2000/276/CE della Commissione, del 22 settembre 1999, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso IV/M.1524 — Airtours/First Choice) (GU 2000, L 93, pag. 1), nonché a documenti redatti dai servizi della Commissione a seguito dell'annullamento di tale decisione con sentenza del Tribunale del 6 giugno 2002, Airtours/Commissione (T-342/99, Racc. pag. II-2585).

Dispositivo

1) *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.*

2) *La MyTravel Group plc supporterà la metà delle proprie spese nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV.*

3) *La Commissione europea supporterà la metà delle proprie spese nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV nonché la metà delle spese sostenute dalla MyTravel Group plc nelle cause T-403/05 e T-403/05 RENV.*

4) *La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Regno di Svezia nella causa C-506/08 P.*

5) *Il Regno di Svezia supporterà le proprie spese nella causa T-403/05 RENV.*

6) *Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporteranno le loro spese nelle cause C-506/08 P e T-403/05 RENV.*

⁽¹⁾ GU C 10 del 14.1.2006.

**Ordinanza del Tribunale del 14 gennaio 2013 —
Divandari/Consiglio**

(Causa T-497/10) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall'elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire»)

(2013/C 71/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Gadhia e S. Ashley, solicitor, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente R. Blakeley, S. Zaiwalla e F. Zaiwalla, solicitor, e M. Brindle, QC)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)